



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it



Prot . n. 19154

San Daniele del Friuli, li 22 ottobre 2019

OGGETTO: VARIANTE 92 AL PRGC – Considerazioni sulle osservazioni 2) inoltrate il 16 settembre 2019 al prot. n. 16758 dai consiglieri di minoranza Carlo Toppazzini, Romano Ovan, Paolo Menis, Fabio Spitaleri, Consuelo Zanini, Leonardo Della Rosa

In riferimento alle osservazioni in oggetto il sottoscritto TPO del Servizio LL.PP. risponde poiché incaricato di svolgerne l'istruttoria all'interno della struttura tecnica dell'ente avendo per altro seguito in parallelo lo sviluppo dello studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di riatto ex IPSIA.

Gli articolati della LR 5/2007, introdotti dal legislatore regionale a decorrere dal 1 maggio 2019, che attengono agli aspetti paesaggistici delle varianti promosse dai comuni sono due, ovvero:

- l'art. 57 ter comma 1bis che prevede "*Sino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR e comunque sino alla scadenza dei due anni dall'entrata in vigore del PPR, alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies con le previsioni del PPR provvede l'Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005*";
- l'art. 63 sexies comma 4 lettera d) che prevede: "**Prima dell'approvazione della variante il Comune, fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR, provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004;**

La lettura dei due articolati chiarisce a mio modo di vedere quanto segue:

- 1) non vi è alcuna necessità di inoltrare richiesta di autorizzazione paesaggistica all'organo competente della regione;
- 2) le valutazioni di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale spettano al comune che:
 - in sede di adozione allega alla variante una valutazione degli aspetti paesaggistici (art. 57 ter comma 1bis);
 - in sede di approvazione provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici (art. 63 sexies comma 4 lettera d);

A mio modo di vedere vi è una lieve contraddizione tra i due articolati dal momento che se il primo (art. 57) prevede di allegare una valutazione degli spetti paesaggistici in fase di **adozione**, il secondo (art. 63 sexies) indica di effettuare una valutazione degli aspetti paesaggistici prima dell' **approvazione**, che non può essere effettuata se non allegandone i contenuti alla variante, in sede di **approvazione**. Pertanto nella contraddizione che emerge tra i due articolati risulta evidente la possibilità di allegare la valutazione degli aspetti paesaggistici rispetto ai contenuti del PPR nella fase preliminare all' approvazione della variante.

A conferma di tale ipotesi vi è la circostanza secondo la quale la necessità di effettuare una valutazione di conformità della variante agli aspetti di tutela paesaggistica sia rubricata all'art. 4 dove si illustra tutte le attività da svolgersi prima dell'approvazione della variante. In vero se il legislatore avesse inteso che la suddetta attività fosse svolta in fase di adozione avrebbe rubricato tale testo normativo nei precedenti articoli che trattano le attività da svolgersi per l'adozione della variante.

Per altro verso l'impianto normativo può essere interpretato nel senso che in sede di adozione l'amministrazione comunale integra gli elaborati di variante con una relazione che tratta gli aspetti paesaggistici della stessa ed in sede di approvazione si esprime su tali contenuti. Tale interpretazione comporta presumibilmente che la valutazione degli aspetti paesaggistici di una variante di livello comunale attraverso una verifica della relativa conformità al PPR, anche se svolta dalla struttura comunale, costituisca a tutti gli effetti attività finalizzata al rilascio di un parere sulla variante ed i pareri, nulla osta, autorizzazioni sono tutte procedure amministrative da svolgersi nel periodo ricompreso tra

l'adozione della variante e la successiva approvazione. Ed è in quest'ottica che l'amministrazione si è adoperata per la formalizzazione della valutazione degli aspetti paesaggistici della variante 92 al PRGC. Infatti con scrittura del 19 settembre 2019 prot. n. 17037 (Allegato 1), cui si rimanda, è stata effettuata la valutazione degli aspetti paesaggistici della variante 92 al PRGC dove si argomenta a conclusione di alcune premesse quanto segue:

"L'esito della valutazione degli aspetti paesaggistici effettuato sugli elaborati della variante al PRGC n. 92 è preliminarmente favorevole dal momento che risultano, a mio modo di vedere, salvaguardati i principi di tutela paesaggistica sotto molteplici aspetti (limitate altezze dell'edificato, limitate cubature con garanzia di ampi spazi verdi, generale riqualificazione dell'ambito)

Non si individuano dunque elementi o aspetti della variante al PRGC che possano ledere tali principi, salve le valutazioni che la Regione FVG e la sovrintendenza effettuerà in futuro sugli elaborati del progetto definitivo di opera pubblica.

Si osserva inoltre che:

- la variante al PRGC e l'opera pubblica connessa determineranno un notevole miglioramento dell'aspetto esteriore e dunque paesaggistico di tutto l'ambito urbano;

- la demolizione dell'attuale fabbricato ex IPSIA, le limitate altezze previste per l'edificato e la presenza di ambiti, spazi e percorsi da urbanizzare, inverdire nelle zone di espansione retrostanti l'attuale ambito consentiranno di poter usufruire di un suggestiva vista verso l'edificato del centro storico arroccato sul colle di particolare valenza estetica, culturale e paesaggistica,

entrambe elementi contemplati e promossi dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per la città di San Daniele del Friuli"

Nella medesima valutazione, si chiarisce tuttavia che: "... considerato che la presente valutazione rappresenta a tutti gli effetti l'espressione di un parere, da rilasciarsi prima dell'approvazione della variante al PRGC, si stabilisce la necessità, più che altro formale, che il progettista della variante 92 al PRGC integri l'attuale paragrafo 3.1 della relazione illustrativa con un'appendice che riassume in un unico documento i contenuti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, che sono per lo più distribuiti in diversi ambiti della relazione illustrativa, per una definitiva espressione della presente valutazione".

Con successiva nota 19 settembre 2019 prot. n. 17040 in esito alla valutazione degli aspetti paesaggistici suesposta è stato quindi chiesto al progettista della variante 92 al PRGC di voler integrare l'attuale paragrafo 3.1 della relazione illustrativa della variante 92 al PRGC con un'appendice che riassume in un unico elaborato i contenuti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, per quanto compatibili con le caratteristiche del progetto di variante.

In data 22 ottobre 2019 al prot. n. 19137 (Allegato 2) sono poi pervenuti i documenti di cui sopra a firma del progettista e sulla scorta di tali documenti è stata definitivamente emessa la valutazione favorevole degli aspetti paesaggistici di data 22 ottobre 2019 prot. n. 19146 (Allegato 3), senza necessità di introdurre variazioni di sorta ai contenuti della variante 92 al PRGC.

In base a quanto sopra argomentato non si ritiene dunque necessario ripercorrere l'iter amministrativo finalizzato all'adozione ed approvazione della variante 92 al PRGC per le seguenti ragioni:

- la normativa citata di recente introduzione (1 maggio 2019) non è molto chiara in riferimento alla fase del procedimento in cui debba essere effettuata la valutazione paesaggistica della variante a cura del comune;

- la normativa introduce un' istituto quale quello della "valutazione degli aspetti paesaggistici" di cui non sono ancora chiari i contenuti che possono essere letti ed interpretati secondo logiche non univoche, anche in riferimento al fatto che fanno espresso rinvio ad un decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, che attiene a progetti di opera pubblica e non a progetti di variante al PRGC;

- anche se non formalmente impostata secondo i criteri di cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 gli elaborati della variante 92 al PRGC sono muniti del paragrafo 3.1 che argomenta circa gli aspetti paesaggistici della variante e contiene, in generale, ogni informazione utile a poter formulare la valutazione degli aspetti paesaggistici a cura del comune;

- infatti sugli elaborati di variante urbanistica depositati già nella fase di adozione è stata emessa la valutazione degli aspetti paesaggistici con provvedimento di data 19 settembre 2019 di esito favorevole tuttavia con indicazioni al progettista circa la presentazione di documentazione aggiuntiva. Tale documentazione aggiuntiva ha poi consentito di confermare le conclusioni della preliminare valutazione, senza la necessità di modificare l'impostazione originaria della variante al PRGC, che ha invero trovato integrale conferma.

Si può pertanto concludere che l'aspetto segnalato dai consiglieri di minoranza non comporta l'illegittimità della procedura ma la presenza di un eventuale vizio di forma poi rettificato nella fase prodromica all'approvazione della variante 92 al PRGC con le modalità esposte in precedenza.

Ciò implica la non annullabilità della procedura in itinere e fin qui posta in essere anche alla luce dei contenuti di cui all'art. 21 octies della Legge 241/90 che testualmente recita: *1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*"

Come argomentato, risulta che le integrazioni richieste al progettista in corso di valutazione degli aspetti paesaggistici, non rientrano nella casistica di cui al comma 1 dell'articolo citato quanto piuttosto nella casistica di cui al comma 2, atteso che:

- si tratta di un eventuale vizio di natura squisitamente formale;
- il contenuto del dispositivo finale, individuabile nella delibera consiliare di approvazione della variante 92 al PRGC, sarebbe stato ed è identico, con o senza le integrazioni citate, atteso che introducono modifiche di sorta ai contenuti della variante.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Allegato: Allegato 1, 2, 3



H. Responsabile LL.PP.
Ing. Igor De Odorico